

DL 29/11/2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

Art. 9. Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.

1. All'[articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2007, n. 127](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'[articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria [circolare n. 7 del 5 febbraio 2008](#), nonché per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" per i rimborsi richiesti da più di dieci anni, per la successiva erogazione ai contribuenti.» ⁽⁴⁰⁾

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale. ⁽⁴⁴⁾

1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo [3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo [3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo [3, comma 68, della legge n. 244 del 2007](#) è prorogato al 20 settembre 2009. ⁽⁴⁴⁾

1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte. ⁽⁴⁴⁾

2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i [commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), sono abrogati. ⁽⁴¹⁾

3. Con decreto ⁽⁴³⁾ del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario. ⁽⁴⁰⁾

3-bis. Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli [articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto esclusa la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma ⁽⁴⁵⁾ . ⁽⁴²⁾

⁽⁴⁰⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2](#).

⁽⁴¹⁾ Comma così sostituito dalla [legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2](#).

⁽⁴²⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2](#).

⁽⁴³⁾ Per ulteriori misure di sostegno da stabilirsi con il presente Decreto, in materia di finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali, vedi l'[art. 6, comma 1, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 aprile 2009, n. 33](#).

⁽⁴⁴⁾ Comma inserito dall'[art. 6, comma 1-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 aprile 2009, n. 33](#).

⁽⁴⁵⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 19 maggio 2009](#).

.

Art. 11.

Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato

1. Nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'[articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), le risorse derivanti dall'attuazione dell'[articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia

di cui all'[articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266](#) ⁽⁴⁹⁾, fino al limite massimo di 450 milioni di euro, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del [comma 556](#) del citato articolo 2.

2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle imprese artigiane. L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui all'[articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266](#), è integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane.

3. Il 30 per cento della somma di cui al comma 1 è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'[articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#). ⁽⁴⁷⁾

4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'[articolo 2, comma 100, lettera a\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'[articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468](#). Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'[articolo 7, secondo comma, numero 2\), della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ⁽⁴⁷⁾

5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della **SACE** S.p.a., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. ⁽⁵⁰⁾

5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015, è autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009. ⁽⁴⁸⁾

⁽⁴⁷⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2](#).

⁽⁴⁸⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2](#).

⁽⁴⁹⁾ Per l'ulteriore rifinanziamento del presente Fondo, vedi l'[art. 8, comma 2, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 aprile 2009, n. 33](#).

⁽⁵⁰⁾ Per l'incremento della dotazione del Fondo di cui al presente comma, vedi l'[art. 7-quinquies, commi 5 e 8, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 aprile 2009, n. 33](#).